

CAMERA DEI DEPUTATI N. 194

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMAROLI, BOF, CATTOI, DARA

Trasferimento delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella città di Milano

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono sotto gli occhi di tutti i risultati positivi ottenuti in altri Paesi con la scelta di ubicare in luoghi diversi dalla capitale dello Stato alcuni degli uffici centrali della pubblica amministrazione e della giustizia.

Basti pensare a ciò che si è fatto in Germania, dove, ad esempio, la Corte costituzionale (Bundesverfassungsgericht) ha sede a Karlsruhe, mentre l'Ufficio brevetti e marchi (Deutsches Patent – und Markenamt) ha sede a Monaco di Baviera.

È dunque certamente importante che anche l'Italia si incammini in questa direzione. La concentrazione di tutti gli uffici pubblici centrali nella capitale non è infatti imposta da alcun vincolo di carattere costituzionale e può pertanto ritenersi giustificata solo quando risponda ad esigenze di efficienza amministrativa, esigenze che, vi-

ceversa, in molti casi sarebbero sin troppo chiaramente meglio soddisfatte da uffici aventi sede in altre aree del Paese.

Quest'ultima circostanza ricorre senza alcun dubbio in relazione agli uffici di cui la presente proposta di legge chiede il trasferimento a Milano. Tutti sanno perfettamente che il principale mercato regolamentato di strumenti finanziari nel nostro Paese è quello di Milano, gestito dalla società Borsa italiana Spa; che gran parte delle società quotate ha sede nell'Italia settentrionale, dove sono egualmente ubicati i principali complessi industriali; che dal nord proviene e da imprese del nord viene soddisfatta la parte assolutamente prevalente della domanda pubblicitaria del nostro Paese; che sempre a soggetti residenti nel nord fanno capo i più importanti marchi e brevetti per invenzione. Non si vede allora

perché la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (alla quale sono affidate anche le competenze in materia di pubblicità ingannevole) debbano avere entrambe sede a Roma, e perché solo il primo di questi organismi disponga di una sede secondaria operativa a Milano.

La collocazione di questi organi nella città di Milano, nel centro delle attività economiche e finanziarie su cui essi esercitano le loro funzioni di regolamentazione e di vigilanza, renderà più veloce l'acquisizione delle informazioni e più pronta la risposta da parte di essi alle esigenze degli operatori e dei mercati, accrescendone l'efficienza nell'esercizio delle competenze ad essi attribuite. Inoltre, renderà più evidente — anche attraverso una separazione fisica — l'indipendenza di queste autorità dal potere politico e dalle influenze partitiche, rimarcando il loro carattere tecnico e l'autonomia nell'esercizio delle funzioni: ele-

mento, questo, particolarmente importante nell'attuale momento politico in cui è più che mai indispensabile dettare regole eguali per tutti e rispettate da tutti in materia di mercato e di finanza.

Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge dispongono pertanto il trasferimento delle sedi rispettivamente della CONSOB e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da Roma a Milano; per la prima è prevista l'unificazione di tale sede con la già esistente sede secondaria operativa di Milano, il che porterà anche ad una riduzione dei costi del trasferimento.

Per evitare il rischio che il trasferimento resti solo sulla carta, il comma 1 dell'articolo 3 conferisce al Governo il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione della legge, assegnando ad esso il termine di un anno, che appare congruo per poter risolvere i problemi tecnici che il trasferimento comporta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Trasferimento della sede della Commissione nazionale per le società e la borsa nella città di Milano e sua unificazione con la sua sede secondaria operativa)

1. La sede della Commissione nazionale per le società e la borsa, già stabilita in Roma dall'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è trasferita nella città di Milano ed è unificata con la sua sede secondaria operativa ivi esistente.

2. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« È istituita la Commissione nazionale per le società e la borsa, con sede in Milano ».

Art. 2.

(Trasferimento della sede dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella città di Milano)

1. La sede dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, già stabilita in Roma dall'articolo 10, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è trasferita nella città di Milano.

2. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Milano ».

Art. 3.

(Disposizioni per l'attuazione)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, provvede, con propri decreti, ad adottare le necessarie disposizioni di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

